



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollo generale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

N. 45
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA UNICA "IMU"
---------	---

Oggi **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Ex Residenza Municipale, di Piazza Vittorio Veneto, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Lovato Marcello	Presente	Bonamini Elisa	Presente
Fasoli Francesco	Presente	Lavagnoli Cristina	Assente
Dal Sasso Andrea	Presente	Tomba Carmen	Presente
Stizzoli Laura	Presente	Sgreva Fabio	Presente
Franchi Fabio	Presente	Maschi Giampaolo	Presente
Martinato Melania	Presente	Bonomi Annalisa	Presente
Santi Federico	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Dott. Fraccarollo Nicola.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Lovato Marcello nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA UNICA "IMU"
---------	---

Proposta di deliberazione su iniziativa di Sindaco Lovato Marcello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);

ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello

cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 o dall'emanazione dell'apposito decreto: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 9 del 10.06.2020 avente per oggetto l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova Imu e n. 10 del 10.06.2020 avente per oggetto l'approvazione delle aliquote della nuova IMU per l'anno 2020;

Preso atto che, si rende necessario approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2021, così come disciplinata dalle disposizioni della L. 160/2019;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P., di mantenere le medesime aliquote definitivamente approvate per l'anno 2020;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota 0,59 % abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione d'imposta pari ad € 200,00 (dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
- aliquota 0,1 % fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 0,19 % immobili merce;
- aliquota 0,95 % una unità immobiliare, e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale.
Si precisa che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota 1,00% fabbricati classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari al 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota 0,59 % relativamente agli immobili posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi finalità non commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del nuovo T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344) e destinati ad attività assistenziali a favore di persone anziane e/o svantaggiate. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata è richiesta la comunicazione del possesso dei requisiti richiesti mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU;

- aliquota 1,00 % fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- aliquota 1,00 % aree fabbricabili;
- aliquota 0,81 % terreni agricoli;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 ed in ogni caso solo a seguito dell'adozione del decreto;

Preso atto che alla data attuale il decreto previsto dal comma 757 della legge 160/2019 non risulta ancora emanato e pertanto non vige ancora l'obbligo di redigere la deliberazione delle aliquote IMU previa elaborazione del prospetto allegato tramite apposita applicazione del portale del federalismo fiscale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamato l'art. 1, comma 776, della Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che *"Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato il decreto Decreto-Legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, art. 106, comma 3-bis, , che differisce al 31/01/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte degli Enti Locali;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione nr. 9 del 10.06.2020;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Udito il Presidente, il quale introduce la trattazione della proposta in esame, presentandola riassuntivamente;

Rimandando per quanto riguarda la discussione e gli interventi dei Consiglieri sul punto n. 4 "Bilancio - Tributi comunali - Approvazione aliquote Anno 2021 dell'Imposta Municipale Propria Unica IMU", al "Dibattito consiliare - Trascrizione audio della Seduta" riportato in calce alla seguente deliberazione;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Preso atto della proclamazione della votazione:

Con voti favorevoli nr. 8 espressi con alzata di mano, in quanto presenti in aula;

Con voti contrari nr. 4 (Tomba, Sgreva, Maschi e Bonomi espressi singolarmente per dichiarazione verbale, in quanto presenti in videoconferenza)

Astenuti nessuno

su nr. 12 Consiglieri presenti, nr. 12 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati e in carica (Lavagnoli assente);

DELIBERA

1. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021 come segue:

- aliquota **0,59 %** abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione d'imposta pari ad € 200,00 (dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- aliquota **0,1 %** fabbricati rurali strumentali
- aliquota **0,19 %** immobili merce
- aliquota **0,95 %** una unità immobiliare, e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale.
Si precisa che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota **1,00%** fabbricati classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari al 0,76% è riservata allo Stato)
- aliquota **0,59 %** relativamente agli immobili posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi finalità non commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del nuovo T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12/12/2003

n. 344) e destinati ad attività assistenziali a favore di persone anziane e/o svantaggiate. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata è richiesta la comunicazione del possesso dei requisiti richiesti mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU

- aliquota **1,00 %** fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
- aliquota **1,00 %** aree fabbricabili
- aliquota **0,81 %** terreni agricoli

2. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, in virtù dell'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli	n. 8 espressi con alzata di mano, in quanto presenti in aula,
Con voti contrari	n. 1 (Sgreva, espresso singolarmente per dichiarazione verbale, in quanto presenti in videoconferenza)
Astenuti	n. 3 (Tomba, Maschi, Bonomi, espressi singolarmente per dichiarazione verbale, in quanto presenti in videoconferenza)

su nr. 12 Consiglieri presenti, nr. 9 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati e in carica (Lavagnoli assente).

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

DIBATTITO CONSILIARE (TRASCRIZIONE DELL'AUDIO DELLA SEDUTA)**TRATTAZIONE DEL PUNTO N. 4) - DELIBERAZIONE C.C. N. 45/2020 - "BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU".**

Riguarda il mantenimento delle aliquote per il 2021 dell'IMU, imposta municipale propria per l'anno 2021. Anche qui dò per letto il deliberato, che fa una disamina normativa e anche sulla motivazione per cui siamo andati nel tempo, il Comune è andato a introdurre le soglie delle varie aliquote; si propone quindi di mantenere l'aliquota dello 0,59 per le abitazioni principali, le categorie catastali A1, A8 e A9 e con la detrazione di imposta a 200,00 euro; l'aliquota dello 0,1 per i fabbricati rurali strumentali; l'aliquota dello 0,19 per gli immobili cosiddetti merce; dello 0,95 per unità e pertinenze delle unità immobiliari con chiaramente anche la detrazione per chi ha l'abitazione come abitazione principale; l'aliquota dell'1 per cento per i fabbricati del gruppo catastale D e dello 0,59 per gli immobili posseduti da enti pubblici e privati diversi da società aventi finalità commerciali; sempre l'1 per cento per le aree fabbricabili; l'1 per cento per i fabbricati diversi che non sono contemplati in questo caso, sono pochissimi a Caldiero, e lo 0,81 per i terreni agricoli, con tutte le varie esenzioni già previste negli anni passati.

Se ci sono interventi. Prego, consigliera Tomba.

Consigliera TOMBA

Una precisazione perché non vi ho seguito quando stavate parlando di conferme, nel senso che, se non ricordo male, nella scorsa delibera 2019 con cui andavamo ad approvare le tariffe 2020 l'importo per esempio previsto, l'aliquota prevista per la prima casa non era lo 0,59 ma era lo 0,40; l'aliquota sugli immobili, terreni agricoli e aree fabbricabili dello 0,81; l'aliquota dello 0,86 per unità immobiliari concesse in comodato gratuito per i parenti in linea retta di primo grado mi pare, e cose di questo tipo: adesso mi sembra che la tariffazione prevista sia diversa, mi domandavo se a questo proposito c'entri il fatto che abbiamo visto durante lo scorso anno la soppressione della TASI, per cui questo aumento sostanzialmente ricomprende la soppressione della TASI e anche la rimodulazione di alcune voci e l'applicazione di ulteriori aliquote rispetto a quelle base che erano nella precedente delibera, sia dettata dall'adeguamento legato a questa diversa ristrutturazione dell'IMU in pratica.

Sindaco LOVATO

Ha ragione su questo nel senso che è comunque la rimodulazione delle tariffe, ne avevamo già discusso in Consiglio su questo e comunque noi andiamo a confermare la somma delle due tariffe, infatti si chiama "imposta municipale propria unica" e cambia la denominazione.

Tra l'altro, come sapete, questa è una normativa che verrà in qualche modo anche rivista, nel senso che intendevo che la quota che va a carico del cittadino resta praticamente invariata. Ne abbiamo comunque discusso in un Consiglio comunale il 10 giugno, in cui abbiamo discusso di queste rimodulazioni tariffarie.

Era per precisare che aveva perfettamente ragione nell'andare a vedere questa cosa.

Consigliera TOMBA

Sempre nella delibera del 10 giugno era previsto, perché rientrava nell'ambito di quegli interventi minimi che l'Amministrazione comunale si accingeva ad assumere in funzione della pandemia e dell'agevolare le famiglie, la possibilità di rateizzare l'IMU; chiedo come mai questa modalità, che era stata introdotta come modifica alla proposta di delibera allora, non sia stata riproposta anche per quest'anno, perché chiaramente, come si diceva prima per l'IRPEF, la

situazione dell'anno 2021 non sarà sicuramente migliore di quella del 2020. Anzi, con ogni probabilità si sentiranno effettivamente il peso del protrarsi della situazione pandemica.

Sindaco LOVATO

Grazie, consigliera. Le introduzioni che abbiamo fatto erano introduzioni regolamentari che sono state deliberate e valgono. In questo caso andiamo a stabilire le tariffe.

Per quanto riguarda la rateizzazione, perlomeno parlando con gli uffici risulta che siano state un paio di persone che hanno usufruito del beneficio della rateizzazione, più di qualcuno invece ha usufruito del beneficio del pagamento posticipato, molti di più: quasi il 95 per cento di chi ha usufruito di questi due benefici ha usufruito di questo. Adesso stiamo verificando alcuni dati, quando avremo in mano i dati potremo anche eventualmente farne comunicazione, quando ci sarà il bilancio consuntivo, al Consiglio per avere anche in mano dei numeri che ci permettano di capire effettivamente delle persone di cui stiamo parlando.

Ripeto, per quanto riguarda la rateizzazione, non vorrei dire stupidaggini, ma credo ci siano state tre o quattro persone che hanno chiesto la rateizzazione. La maggior parte, secondo me, anche in maniera forse intelligente, ha usufruito del posticipo: invece di pagare un tot al mese ha preferito pagare alla fine la possibilità. Ma su questo vi daremo contezza quando faremo il bilancio consuntivo, in modo che sia chiaro anche da parte di tutti dei numeri di cui stiamo parlando.

Consigliera TOMBA

Se posso, la rateizzazione non l'avete minimamente pubblicizzata e, di conseguenza, la gente non lo sapeva, perché, quando ho incontrato le persone a cui ho spiegato che c'era questa possibilità, ormai la prima rata l'avevano pagata, perché si parlava del 10 giugno, quindi di conseguenza la prima scadenza era il 16 e chiaramente tutti stavano già grosso modo pagando, dopodiché non è più stato dato avviso o informazione rispetto alle possibilità di rateizzare. Quindi, se quest'anno vogliamo mantenere questa possibilità, va pubblicizzata, chiaramente va fatta dall'Amministrazione la pubblicità, altrimenti, se la fate fare a un gruppo di minoranza, è chiaro che ha una valenza completamente diversa.

Sindaco LOVATO

Se non ci sono altri interventi, porrei in votazione questa delibera.

Chi è favorevole?

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Trattandosi di argomento di bilancio chiedo l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole?

Chi è contrario?

Chi si astiene?

I pareri previsti dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge (D.Lgs. n. 82/2005) sulla proposta numero 48 del 03-12-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Lovato Marcello

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario Generale
F.to Dott. Fraccarollo Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2021 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA UNICA
"IMU"**

Regolarita' tecnica

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO**
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-12-20

**Il Responsabile del servizio
F.to Cattazzo Michele**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2021 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA UNICA
"IMU"**

Regolarita' contabile

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO**
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-12-20

**Il Responsabile del servizio
F.to Cattazzo Michele**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 29-12-2020

**Oggetto: BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2021 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
UNICA "IMU"**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 20-01-2021 fino al 04-02-2021 con numero di registrazione 19.

Comune di Caldiero li 20-01-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 29-12-2020

**Oggetto: BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2021 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
UNICA "IMU"**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Caldiero li 30-01-2021

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)